



CITTA' DI VIBO VALENTIA

ORD. N. 864

del 06-06-2022

Oggetto: deroga emissione rumori.

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo estivo sono in programma manifestazioni di svago e intrattenimento musicale nei locali di pubblico esercizio presenti sul territorio comunale;

Rilevato che i pubblici esercizi sono dislocati spesso in zone ad alta densità abitativa, nei quali le attività complementari costituiscono fonte di rumore e suoni che suscitano, per la loro intensità, legittime rimostranze, nonché, disagi alla pubblica quiete;

Considerato l'alto valore che il silenzio e la quiete rivestono per i residenti ed i turisti che abitualmente soggiornano negli esercizi alberghieri e nelle abitazioni private della città;

Considerato, altresì, la necessità di conciliare le esigenze delle attività economiche e lavorative del complesso turistico con i diritti dei cittadini per quanto riguarda la limitazione del rumore e la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Rilevato che le attività e le manifestazioni temporanee ed occasionali, anche se caratterizzati da livelli sonori significativi sotto l'aspetto del disturbo possono essere eccezionalmente consentite in base al principio per cui le emissioni necessarie e transitorie relative ad attività lecite possono essere tollerate e che i soggetti che effettuano tali attività sono tenuti ad adottare tutte le possibili cautele per contenere il disturbo acustico;

Preso atto che dette iniziative, rivestono una considerevole valenza artistico-musicale, consentendo alla cittadinanza, soprattutto ai giovani ed ai turisti presenti sul territorio di trascorrere dei momenti di intrattenimento e svago, incidendo, anche positivamente sul tessuto economico della città;

Vista la legge sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, in particolare l'art. 6 che stabilisce le competenze dei comuni e specifica alla lettera h) che è competenza degli stessi l'autorizzazione;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 19/10/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria, in particolare l'art. 13 che determina, per le attività all'aperto e temporanee, gli intervalli di orari dalle ore 8,00 alle 24,00 per emissioni di rumore;

Ritenuto, per la diffusione della musica e dei rumori nell'ambito delle manifestazioni di che trattasi, opportuno provvedere ad autorizzare la deroga per attività rumorosa, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 34/2009, fissando un valore pari a quello massimo derogabile nei limiti dell'esposizione previsti dal D.P.C.M. 215/1999;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;

ORDINA

in deroga alla Legge n. 447/1995 e alla L.R. n. 34/2009, a tutti i titolari di pubblici esercizi che intendono svolgere all'interno dei propri locali o nelle immediate adiacenze, attività d'intrattenimento e svago a carattere temporaneo, effettuate a mezzo di piano bar, o di ogni altra fonte elettromeccanica, elettronica, elettroacustica e acustica, di limitare l'attività di musica entro e non oltre le ore 01:00, per tutti i giorni della settimana dal 15 Giugno al 30 Settembre, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) della LR 34/2009 ed in ogni caso non superiori ai 55dB (DPCM 215/1999).

Non si potranno esercitare le predette emissioni e/o altre forme di attività rumorose tra le ore 14,00 e le ore 16,00.

Fermo restando i limiti sopra indicati, i gestori delle anzidette attività, qualora intendano effettuare intrattenimento musicale o spettacolo temporaneo, dovranno munirsi delle autorizzazioni necessarie rilasciate dagli uffici competenti. Gli stessi sono tenuti a rispettare le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Vibò Valentia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e al Prefetto di Vibò Valentia, ognuno nell'ambito delle relative competenze, preposto alla vigilanza e verifica del rispetto della presente Ordinanza;

In caso di violazione alla presente ordinanza, per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 447/95.

Nel caso di recidiva consistente nel numero di tre violazioni potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 20 giorni.

In ogni caso la legislazione vigente, demanda al Sindaco la facoltà di poter ridurre ulteriormente i limiti massimi consentiti.

Responsabile del procedimento è la Dirigente dell'ufficio SUAP dott.ssa Adriana Teti.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente oppure ricorso al Presidente della Repubblica sempre dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Ente.

La Dirigente
Dott.ssa Adriana Teti



Il Sindaco
Avv. Maria LIMARDO